

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA SEZIONE DI MILANO

Comunicato Ufficiale n° 27 del 24 giugno 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: Francesco Fallara

Sport: calcio a 7 – Top Junior Primavera

Gara: S. Spirito - Apo Crocetta disputata il 18.6.24

Provvedimento impugnato: C.U. n. 38 del 19 giugno 2024

Con ricorso regolarmente presentato il signor Francesco Fallara, nella sua qualità di dirigente responsabile della società Apo Crocetta, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 38 pubblicato il 19.6.24 e tra le altre sanzioni, ha inibito “sino al 3.11.25 (1 mese) il tesserato della società Apo Crocetta Apo TJ sig. Fallara Francesco a svolgere qualsiasi attività sportiva nell'ambito del CSI per incomprensione del proprio mandato di Dirigente Responsabile (sanzione prolungata causa sospensione attività)”.

Tutto nasce da uno striscione esposto al pubblico dai sostenitori della squadra Apo Crocetta e appeso alla recinzione della struttura sportiva - la cui scritta va oltre ogni valore sportivo e di rispetto degli avversari - che il Fallara, nonostante l'espressa richiesta del Commissario di campo e degli organizzatori, avrebbe ritenuto di non far togliere.

A sostegno del proprio ricorso - finalizzato sostanzialmente a permettergli, in caso di accoglimento, di disputare la partita di play out, sempre di calcio a 7, in programma il giorno 25.6.24 quale tesserato per altra società, Kolbe - il Fallara si lamenta del fatto che il suo comportamento sarebbe stato quanto meno frainteso e che quello che viene riportato negli atti ufficiali, ovvero il suo rifiuto a intervenire per far togliere lo striscione, sarebbe invece da interpretarsi quale semplice difficoltà a confrontarsi “in modo sereno” con i soggetti presenti in campo, considerata la concitazione del momento “anche dovuta all'importanza della gara che si disputava”.

Non si sarebbe pertanto trattato di comportamento intenzionale, bensì di “incolpevole situazione non altrimenti rimediabile”, non potendo peraltro avere alcun controllo, sostiene sempre il Fallara, sulla propria tifoseria.

Per tali motivi il ricorrente, che si addentra in richiami al regolamento che non assumono rilievo ai fini del ricorso in esame, chiede in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del Giudice di prima istanza e, nel merito, l'annullamento e/o la riduzione dello stesso provvedimento, quanto meno nella parte in cui estende l'inibizione al periodo di sospensione e ad ogni attività sportiva.

La presente Commissione, dopo aver letto gli atti ufficiali e in particolare la puntuale, dettagliata e completa relazione del Commissario di campo, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

Dagli stessi atti ufficiali risulta infatti che, prima dell'inizio della partita, alcuni sostenitori della società Apo Crocetta, abbiano appeso alla recinzione uno striscione con la scritta “massacriamoli” che - anche solo per il suo contenuto e per il contesto dell'evento sportivo - si commenta da sé.

Oltretutto tale scritta era stata posizionata a fianco di un altro striscione, esposto dalla società che ospitava l'evento sportivo in memoria di un giocatore scomparso, rendendo la collocazione del primo non solo infelice e offensiva ma fortemente irrispettosa.

Alla legittima richiesta rivolta al signor Fallara, nella sua qualità di responsabile della società, di far rimuovere lo striscione, lo stesso non solo riferiva di non intendere rivolgere tale richiesta ai propri sostenitori ma precisava che, piuttosto, sarebbe stato disposto a pagare qualsiasi multa pur di non rimuoverlo.

Richiesta che, al contrario, ben avrebbe dovuto essere accolta anche e proprio perché, come non trascura di riferire lo stesso ricorrente, si trattava di una partita importante che invece è stata accompagnata da un clima di forte tensione, tra lanci di fumogeni e inevitabili sospensioni da parte del DDG.

Non può quindi accogliersi la considerazione del Fallara di essersi trovato in una “incolpevole situazione non altrimenti rimediabile”, laddove lo stesso ha ritenuto di non intervenire nei confronti della propria tifoseria, evidentemente nota e conosciuta da giocatori e tesserati.

Appare pertanto condivisibile - nella natura del provvedimento, nella sua durata e nella sua estensione - l'inibizione di un mese comminata dal Giudice di prima istanza, che ha fatto corretta applicazione dei principi di cui al regolamento di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. rigetta il ricorso presentato dal Signor Francesco Fallara
2. dispone di trattenere la tassa reclamo.

Milano, 24 giugno 2024

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 24 giugno 2024